

4. Comunicazioni e notificazioni di atti processuali in forma elettronica

Gianluigi Ciacci*

1. Introduzione

La repentina diffusione dell'informatica ad ogni campo dello scibile umano ha portato rilevanti cambiamenti anche in settori che abitualmente non venivano considerati sensibili al «nuovo»: in particolar modo con riferimento al mondo del diritto che, pur in stretta interazione con la realtà economico-sociale in continua evoluzione, ha sempre conservato «nicchie» di tradizione risalenti a periodi storici lontani nel tempo.

Così, nell'ambito del processo di automazione degli uffici interessati all'Amministrazione della giustizia, la maggior parte degli studi legali e notari, in maniera diversamente capillare, si è dotata oggi di elaboratori elettronici e di programmi che gestiscono l'attività dell'operatore del diritto. Né sono rimasti «immuni» da tale processo di automazione gli uffici giudiziari dei principali palazzi di giustizia del nostro Paese, che sono ormai in genere dotati di ruoli informatici e banche dati di varia natura e contenuto.

L'informatizzazione del «pianeta-Giustizia» è avvenuta essenzialmente secondo due linee di sviluppo: da una parte l'automazione dell'attività giurisdizionale, diretta all'applicazione dell'elaboratore per agevolare, o addirittura riprodurre, le attività tipiche e fondamentali del giudice, dell'avvocato e del notaio; dall'altra l'automazione dell'attività strumentale ed ausiliaria degli uffici giudiziari e degli uffici legali, cioè quella più prettamente esecutiva, diretta ad esempio alla comunicazione, certificazione, registrazione o gestione degli uffici stessi.

Nell'ambito di tale processo non è stata però prestata alcuna attenzione all'utilità di procedere all'automazione in maniera unitaria e coordinata, né alla possibilità di rendere i vari sistemi comunicabili fra di loro, conferendo rilevanza non più al prodotto, ma al servizio, al risultato. Aspetto quest'ultimo fondamentale soprattutto nel settore in esame, dove la comunicazione, lo

scambio di documenti assume un ruolo centrale. Ed anzi, se qualche tentativo di automazione coordinata e standardizzata è stato fatto in campo notarile, si pensi all'istituzione di servizi telematici nelle conservatorie dei registri immobiliari, ed in quello più prettamente giudiziario, si pensi ad esempio ai ruoli automatici ed alle banche di dati giuridici, le applicazioni informatiche per gli avvocati non hanno avuto alcuno sviluppo, se non limitato ai prodotti e programmi standard di videoscrittura o di archiviazione.

Il presente studio intende suggerire invece la predisposizione di un apposito sistema per l'ottimizzazione delle procedure di comunicazione tra i vari soggetti che svolgono la loro attività nel «pianeta-Giustizia». Sistema con applicazioni non solo generalizzate, ma anche specifiche con riferimento a precise fattispecie: ad esempio nel campo processuale, per quanto riguarda le comunicazioni tra i vari soggetti del processo. E, tra queste fattispecie si presterà particolare attenzione alla possibilità di automatizzare quell'atto processuale tipico che è la notificazione.

Lo studio verrà svolto mediante un'iniziale ricognizione del dato normativo sull'argomento, tenendo presente anche la recente produzione legislativa. Si analizzerà cioè il sistema costruito in base ai codici di procedura civile e penale, in particolare quello tipico che vede la necessaria presenza dell'ufficiale giudiziario, o quello alternativo senza tale presenza, ma previa comunque l'autorizzazione del giudice.

Ma si analizzerà anche il sistema che il legislatore sta costruendo per ovviare alla disastrosa situazione in cui versa il processo nel nostro Paese, mediante lo snellimento di uno dei momenti, quello notificativo appunto, che maggiormente possono essere considerati causa di tale situazione: sistema che vede l'uso di strutture diverse dall'ufficio notifiche (ad esempio il servizio postale), che prescinde dalla preventiva autorizzazione del giudice per le forme alternative di notificazione e che non esclude per tali forme l'utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione informatici e telematici.

La difficoltà maggiore quindi sembra quella di superare la diffidenza di quella parte di operatori giuridici che vedono ancora oggi i sistemi informatici come temibili spauracchi da cui preservarsi.

Per riuscire in tale intento, una volta effettuata la ricognizione del dato normativo sull'argomento, si procederà nella dimostrazione della fondatezza di un'ipotesi di automazione della procedura di notificazione, ammissibile da un punto di vista giuridico e realizzabile da un punto di vista tecnico.

2. Le comunicazioni delle parti nel processo

Processo in genere è un insieme di atti coordinati fra loro e finalisticamente preordinati all'emanazione della pronuncia del giudice. Ha inizio con una domanda che una parte rivolge all'organo giurisdizionale nei confronti della controparte, cui l'organo risponde con un suo provvedimento. Tra

* Dottorando di ricerca Università «La Sapienza», Roma.

domanda iniziale e provvedimento finale si svolge un'attività intermedia, volta appunto a rendere possibile la pronuncia dell'atto finale, che si compie nel contraddittorio delle parti.

È chiaro quindi che importanza fondamentale nell'ambito di tale attività ha la comunicazione, che necessariamente si deve instaurare tra il giudice e le parti, e tra le parti fra loro, per giungere ad una decisione corretta, all'accertamento della verità. Comunicazione che poi si esplicherà essenzialmente attraverso uno scambio di documenti, con finalità diverse: talvolta nell'ambito dell'attività delle parti stesse, senza rilevanza esterna e senza bisogno di alcuna garanzia circa lo svolgimento di tale comunicazione; altre volte nel corso di un preciso momento del procedimento, preso in considerazione dal legislatore che richiede la certezza dell'avvenuta attività di trasmissione del documento.

I problemi sollevati dalle due ipotesi considerate sono quindi diversi. Nel primo caso non assume rilevanza il procedimento di comunicazione, che si svolge tra le parti, ma il risultato di tale attività, cioè il documento stesso che si produce; le difficoltà riguarderanno, ad esempio, il valore da attribuirsi a tale documento quando non sia l'originale (come nel caso di atto trasmesso attraverso *telefax*).

Nella seconda ipotesi, invece, è proprio la trasmissione degli atti ad essere presa in considerazione dalla legge, che la disciplina costruendola in modo tale da permettere di raggiungere la certezza circa l'avvenuta comunicazione di un determinato documento ad una determinata persona. Questo mediante una procedura apposita, detta di notificazione, svolta da un ausiliario del giudice, l'ufficiale giudiziario, che permette di ritenere pienamente provata l'attività di comunicazione effettuata.

Rinviando al paragrafo successivo l'analisi della normativa in materia di notificazione, e la lettura interpretativa di essa alla luce dell'avvento delle tecnologie informatiche e telematiche, si procederà ora all'esame dell'attività di comunicazione fra le parti svolta attraverso i nuovi strumenti informatici.

2.1. L'applicazione dei nuovi strumenti informatici alle comunicazioni fra le parti

Ricordando la situazione di mancato sviluppo, coordinato e standardizzato, dell'automazione negli uffici legali nel nostro Paese, quando si parla di «nuovi strumenti informatici» ci si riferisce in realtà al solo *telefax*, servizio che, soprattutto nell'utenza affari, ha avuto un rilevante e considerevole sviluppo ed una diffusione amplissima.

Gli altri sistemi di comunicazione, resi possibili dall'applicazione dell'elaboratore elettronico alle telecomunicazioni (si pensi alla posta ed alla messaggistica elettronica), utilizzati proficuamente negli uffici giudiziari di altri

Paesi¹, non hanno avuto alcuna sperimentazione nel nostro ordinamento: questo nonostante la previsione generica circa la possibilità di un loro uso fatta in alcune leggi recentemente emanate, in particolare nella n.193 del 1993.

La situazione migliora se si considera l'elaboratore elettronico non solo nella sua capacità di mezzo di comunicazione, ma come sistema di informazione, di reperimento dell'informazione. Ci si riferisce al collegamento tra la parte e l'ufficio giudiziario, che non avviene in maniera interattiva bidirezionale, ma solo unidirezionale. Si pensi alla consultazione della banca dati della Corte di Cassazione (sistema *Italiaire Find*), ma si pensi anche alla possibilità di interrogazione a distanza dei ruoli dei singoli uffici giudiziari: nel Distretto di Roma, infatti, dal maggio del 1995, i Ruoli di Pretura, Tribunale e Corte d'Appello sono consultabili da parte dell'avvocato direttamente dal suo studio, attraverso collegamento telematico². Settore che potrebbe essere ulteriormente sviluppato mediante la «predisposizione telematica» di altre procedure attualmente svolte in maniera tradizionale, spesso con inutile dispendio di utilità: ci si riferisce ad esempio alla registrazione di atti giudiziari, oppure alla copia degli stessi, attività che implicano una serie di operazioni causa di disservizi e inutili rallentamenti. L'automazione di queste procedure renderebbe possibile l'interrogazione a distanza ed in tempo reale delle banche dati che si potrebbero costituire nei singoli uffici, ottenendo in tal modo una drastica diminuzione dell'accesso fisico all'ufficio interessato (con la possibilità di seguire l'evoluzione della pratica direttamente dal proprio sito), e la conseguente velocizzazione delle varie attività: si è parlato, a tale proposito, di «fascicolo virtuale».

Accantonando il discorso sui possibili sviluppi dell'automazione dell'accesso agli uffici giudiziari, occorre riprendere l'esame delle problematiche connesse all'informaticizzazione delle comunicazioni delle parti nel processo. Infatti nel caso in cui un determinato documento venga trasmesso mediante l'utilizzazione dei nuovi strumenti informatici, il principale problema che deve essere affrontato riguarda il valore giuridico da attribuirsi al risultato dell'attività di comunicazione. Si immagini l'ipotesi di una procura conferita ad un avvocato dalla parte attraverso l'invio del mandato sottoscritto mediante il *fax*: il giudice dovrà decidere in quale modo valutare tale documento prodotto dalla parte, se attribuirgli o meno validità, e che valore probatorio conferirgli.

1. Ad esempio, già nel 1983 il 98 % dei documenti propri della Corte d'Appello Federale degli Stati Uniti venivano trasmessi elettronicamente (in C. W. Nihan, *The experience of U.S. Appellate Courts in integrating centralized and decentralized data processing to support administrative operations*, Atti 3° Congresso Internazionale su *L'informatica giuridica e le comunità nazionali ed internazionali*, Roma, 1983, V, 9).

2. Ne parla l'avv. Giovanni Romano, uno dei realizzatori del sistema, in un'intervista rilasciata a *Informatica Giuridica, Newsletter per il Giurista*, 1996, n. 3, p.9.

2.2. La l. 7 giugno 1993 n. 183, sulla utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali

A questo proposito nel giugno del 1993 è stata per la prima volta affermata, nel nostro ordinamento giuridico, la possibilità di automatizzare una parte delle procedure giuridiche attinenti al processo.

Ci si riferisce in particolare alla l. 7 giugno 1993, n. 183, che ha reso possibile la trasmissione degli atti relativi a procedimenti giurisdizionali per mezzo del computer e della telematica³.

Tale legge prevede la possibilità per l'avvocato o procuratore di trasmettere via fax la copia di un atto o di un provvedimento del processo ad altro avvocato o procuratore, copia che si considera conforme all'originale se entrambi i legali siano muniti di procura ex art. 83 c.p.c. (procura che può risultare anche dall'atto trasmesso), l'atto sia sottoscritto in maniera leggibile da parte del procuratore trasmittente, la copia ricevuta sia sottoscritta per la conferma dal procuratore ricevente. Nel caso ricorra quest'ultimo requisito, si considera conforme all'originale anche la copia teletrasmessa di atti o provvedimenti relativi ad altri processi.

La disciplina stabilita nella normativa in esame (mutuata da una precedente legge - la n. 664 del 1986 - sulla trasmissione a distanza di atti relativi agli affari contenziosi consultivi ed amministrativi tra avvocature dello Stato) permette ad esempio ad un avvocato che debba notificare, ovvero depositare in cancelleria, un atto in un luogo diverso da quello della sua residenza, di avvalersi della collaborazione di un collega che effettui tale operazione sul posto in cui gli atti sono diretti, trasmettendo a quest'ultimo gli atti stessi mediante *telex*, invece che attraverso il servizio postale. Il secondo legale provvederà poi ad utilizzare gli atti ricevuti, notificandoli o depositandoli, grazie al valore di copia conforme all'originale attribuita loro dalla normativa in esame.

La l. n. 183 disciplina quindi l'ipotesi piuttosto marginale della *trasmissione* degli atti del processo, attività esclusivamente nell'interesse della parte, e non della *notificazione*, richiesta dalla legge.

Non apporta dunque rilevanti novità al tema trattato nel presente scritto, ma, nonostante sia passibile di varie critiche, conserva comunque la sua importanza perché riconosce valore di «copia conforme all'originale» ai documenti trasmessi genericamente via «mezzi di telecomunicazione» (qualora rispettino i requisiti indicati dalla stessa legge): importanza quindi non solo per la possibilità di una estensione della disciplina in esame al procedimento notificativo⁴, attraverso un atto normativo apposito o in via interpre-

3. Sulla l. 1993/183 vedi G. Costantino, «Sulla trasmissione di atti processuali attraverso mezzi di telecomunicazione (prime note sulla legge 7 giugno 1993 n. 183)», *Il Foro Italiano*, 1993, I, p. 2500.

4. Sul punto vedi oltre, par. 5.

tativa, ma anche perché rappresenta una base fondamentale con riferimento alla costruzione di un sistema automatizzato di comunicazione tra le parti del processo, uffici giudiziari e legali. Come si vedrà oltre, permette infatti di soddisfare uno dei requisiti richiesti dalla legge per la validità del procedimento notificativo, attribuendo un primo valore giuridico al documento elettronico. È poi molto significativa dell'attenzione che il legislatore sta sempre di più ponendo sulla utilizzabilità dei moderni mezzi di telecomunicazione nei procedimenti giurisdizionali.

3. La notificazione

3.1. In genere

Nonostante che la l. n. 183 consideri solo l'ipotesi di *trasmissione* di atti del processo, attività esclusivamente nell'interesse delle parti, non si esclude che una disciplina simile possa essere applicata anche ad un altro esempio di comunicazione nel rapporto processuale (questa volta richiesto dalla legge), che avviene tra le parti, e tra le parti e il giudice: la *notificazione*.

Si è già detto che spesso il procedimento di trasmissione degli atti del processo viene preso in considerazione dalla legge, che lo disciplina costruendolo in modo tale da permettere di raggiungere la certezza circa l'avvenuta comunicazione di un determinato documento ad una determinata persona. Questo mediante una procedura apposita, quella appunto di notificazione, che è disciplinata nel nostro ordinamento in diversi sistemi di norme, a seconda del tipo di processo in cui è inserita: così negli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, negli artt. 148 e seguenti di quello di procedura penale e, per il processo amministrativo, negli artt. 8 e seguenti del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 (per i casi non previsti da tale legge si applica il codice di procedura civile).

La notificazione è un procedimento attraverso il quale si porta a conoscenza di un determinato soggetto del rapporto processuale, escluso il giudice, l'esistenza di un atto a cui tale soggetto abbia interesse. È uno strumento necessario ed indispensabile per instaurare, e mantenere, il contraddittorio tra le parti del processo.

Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere. L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario, o ad altre persone che abbiano titolo a ricevere per conto di lui, di una copia integrale e conforme all'originale del documento da notificarsi.

In ogni atto dell'ufficiale giudiziario si distinguono due aspetti:

- 1) l'attività materiale di notifica (consegna, spedizione per mezzo posta);
- 2) la sua documentazione, che assume la forma di un processo verbale, sti-

lato datando e sottoscrivendo la relazione di notifica in calce all'originale ed alla copia dell'atto.

Le documentazioni, come ad esempio la relata di notifica o l'avviso di ricevimento nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, sono atti pubblici e fanno piena fede, fino a querela di falso, relativamente a tutto ciò che l'ufficiale asserisce compiuto da sé stesso o eseguito alla sua presenza.

Le formalità che l'ufficiale giudiziario deve osservare nell'eseguire la notificazione sono le seguenti:

- 1) consegna al destinatario, osservata la legge sul bollo, di copia conforme all'originale dell'atto che si notifica;
- 2) redazione della relata di notificazione, ossia della certificazione della eseguita attività, in calce all'originale di notifica ed alle copie dell'atto stesso;
- 3) sottoscrizione della relata di notificazione ed indicazione della data, apposta in calce all'originale ed alla copia dell'atto.

La notificazione è nulla:

- a) se non sono osservate le disposizioni riguardanti la persona alla quale deve essere consegnata la copia;
- b) se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta la consegna;
- c) se vi è incertezza assoluta sulla data della notificazione.

Gli atti che devono essere comunicati attraverso questo particolare procedimento sono in genere quelli per i quali la legge richiede specifiche garanzie circa l'avvenuta comunicazione alla parte interessata. In particolare fra questi occorre distinguere, a seconda del soggetto da cui proviene l'atto da notificare, gli atti del giudice da quelli delle parti.

Per quanto riguarda i primi, nella specie devono essere notificati tutti i provvedimenti presi dall'Autorità giudiziaria al di fuori dell'udienza (come, ad esempio, la fissazione dell'udienza a seguito di rinvio ex art. 309 c.p.c., l'ordinanza con cui si scioglie la riserva, il dispositivo della sentenza, ecc.); mentre, per quelli presi in udienza, spetterà al giudice stabilire se notificarli o meno alle parti contumaci o assenti. La notifica degli atti del giudice viene eseguita o mediante consegna a mezzo di messo di cancelleria ovvero, ed è questa la via normalmente seguita, mediante biglietto di cancelleria consegnato all'ufficiale giudiziario.

Quanto gli atti di parte (ad esempio l'atto di citazione, che addirittura può considerarsi compiuto e perfetto solo per effetto dell'avvenuta notifica - art. 163 c.p.c. -) sono in genere quelli che assumono una particolare rilevanza per la controparte, perché volti ad instaurare o mantenere il contraddittorio, o per la parte stessa, per ottenere gli effetti processuali o sostanziali correlati al determinato atto notificato.

Occorre inoltre distinguere, ai fini del presente scritto, fra la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento e la notificazione degli atti successivi. Infatti, mentre il primo deve essere notificato alla parte personalmente, i secondi vanno notificati al procuratore domiciliatario.

3.2. Finalità del procedimento notificativo

Si è detto che la trasmissione degli atti svolta attraverso le garanzie proprie del procedimento notificativo permette di raggiungere la certezza circa l'avvenuta comunicazione di un determinato documento ad una determinata persona. In realtà occorre procedere ad una precisazione di basilare importanza per il tema in esame.

Più correttamente, volendo individuare le finalità e gli effetti propri del procedimento di specie, si deve dire che la notificazione ritualmente eseguita produce la *conoscenza legale* dell'atto notificato, indipendentemente dalla conoscenza effettiva che il destinatario ne abbia avuto: non produce quindi la totale certezza dell'avvenuta comunicazione alla parte interessata.

Infatti la legge richiede solo la *possibilità di conoscenza*, e non l'avvenuta conoscenza in concreto dell'atto da notificare: non sarebbe altrimenti possibile spiegare perché si ritiene concluso il procedimento di notificazione con la consegna dell'atto notificando al vicino di casa o al portiere (art. 139, comma 3, c.p.c.). Il procedimento di notificazione si esaurisce, quindi, nel momento in cui l'atto entra nella disponibilità del destinatario, e l'effettiva conoscenza del suo contenuto, rientrando in genere nella sfera volitiva del soggetto, resta estranea alla struttura della notifica stessa.

A dimostrazione di ciò non solo la già ricordata possibilità, prevista dalla legge, di consegna del documento a persona diversa dal destinatario, ma anche il fatto che lo stesso destinatario può eccepire la nullità della notificazione solo per motivi attinenti al procedimento notificativo, in caso di violazione delle disposizioni che lo disciplinano⁵, ma mai se non abbia avuto conoscenza dell'atto (anche nel caso in cui fornisca la prova della mancata conoscenza⁶): quindi, se il procedimento è stato regolare, ma la conoscenza

⁵ «La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data» (art. 160 c.p.c.).

«La notificazione è nulla: a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto; b) se vi è incertezza assoluta sull'Autorità o sulla parte privata richiedente ovvero sul destinatario; c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita; d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia; e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'art. 161 commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore; f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prevista dall'art. 157 comma 8; g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata all'art. 157 comma 3; h) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'art. 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario» (art. 171 c.p.c.).

6. Proprio dalla previsione dell'art. 171 lett. h) c.p.c., anzi, risulta evidente la conferma di quanto la effettiva conoscenza dell'atto non interessi la legge: infatti, la notificazione è nulla se «non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice... e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario», richiedendo tale norma i due requisiti insieme e ritenendoli non sufficienti singolarmente. Così poi l'art. 139, co. 2 c.p.c. valuta il procedimento di notificazione perfezio-

non è stata conseguita, la notifica si considera avvenuta, ed il soggetto interessato non potrà eccepire nulla.

3.3. Il procedimento di notificazione. L'ufficiale giudiziario

Nel processo civile il procedimento di notificazione, di norma, ha luogo secondo quanto disposto dagli artt. 137-148 c.p.c., e cioè, in sostanza, ha inizio con la consegna ad opera della parte, del pubblico ministero o del cancelliere dell'originale dell'atto notificando all'ufficiale giudiziario; questi provvede poi a consegnarne una copia, se possibile, nelle mani proprie del destinatario, altrimenti in quelle di uno dei soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c.

In materia penale l'istituto della notificazione è disciplinato dagli artt. 148 e seguenti c.p.p. Anche in tale materia è previsto che generalmente la notificazione sia effettuata dall'ufficiale giudiziario, ma il giudice, se ne ravvisa la necessità, può disporre che la notifica venga eseguita dalla polizia giudiziaria.

La notifica nel processo amministrativo è regolata dagli artt. 8 ss. del Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (r.d. 17/8/1907, n. 642), integrati, in mancanza di previsioni specifiche, dalle disposizioni sul tema del codice di procedura civile. È effettuata, in alternativa, dall'ufficiale giudiziario o dal messo comunale, ovvero, previa autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario competente, dal messo di conciliazione. Il ricorso va sempre notificato all'organo emanante, e, se tale organo è un'Amministrazione statale, la notifica va effettuata presso l'Avvocatura dello Stato; deve inoltre essere sempre notificato al controinteressato, a pena di inammissibilità. Il procedimento di notificazione previsto dal reg. proc. ricalca quello disciplinato dal codice di procedura civile.

Soggetto essenziale di detto procedimento è pertanto l'ufficiale giudiziario. La ragione è evidente: quanto da esso affermato nella relata di notifica, avendo questa valore di atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso. Il destinatario, quindi, qualora l'ufficiale giudiziario affermi di avergli consegnato l'atto, non può liberamente provare il contrario, ma deve prima procedere alla querela di falso.

Analogamente, nelle ipotesi delle forme particolari di notificazione, eseguite cioè con modalità diverse da quelle normali (disciplinate negli ultimi

nato quando l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda del destinatario, purché non minore di anni quattordici o non palesemente incapace; il successivo terzo comma valuta sufficiente la consegna al portiere o al vicino; l'art. 155 c.p.p. permette la notifica per pubblici annunci alle persone offese dal reato; l'art. 156, co. 2 c.p.p. stabilisce la consegna dell'atto rifiutato dall'imputato detenuto al direttore dell'istituto di pena, e così via.

tre articoli del capo I del titolo VI del primo libro del codice), si ha l'intervento, anche se non direttamente, dell'ufficiale giudiziario. Infatti secondo l'art. 149 c.p.c. è ammessa la possibilità di effettuare la notifica a mezzo posta, ma sempre per suo tramite, la cui attività sarà limitata alla stesura della relazione di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, «facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario». Anche nel caso dell'art. 150 c.p.c., notificazione per pubblici proclami⁷, si ha il suo intervento, sebbene non sia pacifico se ed in che misura tale presenza sia indispensabile o meno⁸.

4. Forme di notificazione diverse da quelle previste dalla legge nei singoli tipi di processo

L'ordinamento consente solo poche forme di notificazione alternative a quelle tipizzate nei codici di procedura.

Nel processo civile (ed in quello amministrativo), infatti, a parte l'art. 149 (notificazione a mezzo del servizio postale) e l'art. 150 c.p.c. (notificazione per pubblici proclami) che, pur essendo forme particolari, rientrano sempre nella previsione del codice, l'unica norma veramente rilevante è quella di cui all'art. 151 c.p.c. (forme di notificazione ordinate dal giudice), che peraltro trova una applicazione giurisprudenziale rarissima.

Nel processo penale, invece, il nuovo codice di rito ha introdotto rilevanti novità. In primo luogo ha ribadito con l'art. 149, confermando quanto già previsto nel vecchio codice dall'art. 167 bis, la possibilità di provvedere alla notificazione di atti a persone diverse dell'imputato mediante comunicazione telefonica, confermata da telegramma. Ma soprattutto ha legittimato, attraverso la previsione dell'art. 150 c.p.p., che può considerarsi una «norma aperta»⁹, l'uso, ai fini della notificazione, di qualsiasi mezzo tecnico che sia in grado di garantire la conoscenza dell'atto: norma che ha, in questo caso, subito una rilevante applicazione.

7. Tale tipo di notificazione può essere autorizzata «quando la notificazione nei modi ordinari è sommarmente difficile per il rilevante numero di destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti» (art. 150 c.p.c.).

8. Ad esempio secondo Cass. 30 ottobre 1963, n. 2922, l'attività dell'ufficiale giudiziario si concreta esclusivamente «nel deposito dell'atto di citazione nella casa comunale, e nella notificazione dell'atto stesso agli interessati identificabili» (così in massima), mentre ogni altra attività (nella specie, inserzione degli estremi di citazione nella Gazzetta Ufficiale, nel foglio degli annunci legali della Provincia o nei giornali locali) può essere validamente compiuta a cura della parte.

9. Nel senso che verrà chiarito oltre, in un apposito paragrafo (par. 4.1, c).

4.1. Forme alternative di notifica nel processo civile. L'art. 151 c.p.c.

Nel processo civile è discussa la necessità del ricorso all'ufficiale giudiziario nell'ipotesi in cui il giudice ordini la notifica con modalità diverse da quelle previste dalla legge, «quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità» (art. 151 c.p.c.). La *ratio* di tale norma, combinata anche alla previsione dell'art. 137, I comma, c.p.c., (secondo il quale le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario «quando non è disposto altrimenti») sembrerebbe comunque escluderne la necessità. Si tratta in ogni caso di una strada raramente percorsa, sebbene proprio questo articolo potrebbe rappresentare la prima giustificazione normativa dell'utilizzo di mezzi informatici nel procedimento di notificazione: si ritiene quindi opportuno procedere ad un approfondimento dell'ipotesi delle forme di notificazione ordinate dal giudice.

a) Atti notificabili

Un primo punto da affrontare nell'interpretazione della norma in esame riguarda il tipo di atto che esso permetterebbe di notificare. Occorre cioè chiedersi se nei casi indicati dall'art. 151 c.p.c. possa notificarsi, da un punto di vista soggettivo, i soli provvedimenti del giudice o anche gli atti di parte; in caso di risposta affermativa, ci si deve inoltre chiedere, da un punto di vista oggettivo, se tale norma operi solo una volta che il procedimento sia iniziato, oppure se possa notificarsi «in modo diverso» anche l'atto introduttivo del giudizio.

Secondo la prevalente dottrina la norma in esame non è limitata ai soli provvedimenti del giudice. Non sembra inoltre che debba essere interpretata nel senso di precludere la possibilità di notificare l'atto introduttivo del giudizio; né, comunque, si comprenderebbe la *ratio* di una tale preclusione. Il fatto che l'art. 151 c.p.c. preveda che sia «il giudice» ad autorizzare la notifica non significa automaticamente che tale giudice debba essere quello innanzi al quale il procedimento, già introdotto, sia pendente. E difatti, nel caso in cui l'atto introduttivo sia un ricorso, che pertanto deve essere prima depositato e poi notificato, sembra chiaro che lo stesso giudice che fissa con decreto l'udienza di prima comparizione possa altresì redigere il decreto ex art. 151 c.p.c. in calce allo stesso atto notificando. Qualora invece l'atto introduttivo del giudizio da notificare con modalità diverse sia un atto di citazione, l'emissione del decreto *de quo* rientra sicuramente nell'ambito dei poteri ordinatori del giudice.

b) Le «circostanze particolari»

Maggiore rilevanza riveste invece il problema relativo alle circostanze in presenza delle quali il giudice può prescrivere la notificazione in forme alternative.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il giudice può infatti prescrivere la detta

notifica «quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità». Questo vuole innanzi tutto significare che alle forme alternative si può ricorrere non solo quando l'impiego dei procedimenti ordinari sia impossibile, ma anche quando tale impiego sia solamente sconsigliabile: ad esempio nel caso ricorrano esigenze di una maggiore sicurezza per il destinatario della notifica, o di maggiore economia per la parte istante, o in genere di maggiore celerità. Ipotesi che si verifica quando il compimento della notifica impedisca una decadenza che l'applicazione della disciplina ordinaria non riuscirebbe ad evitare.

Occorre precisare però che l'impossibilità di cui si è parlato deve intendersi nel senso di impossibilità materiale, non giuridica: l'art. 151 sarebbe cioè applicabile, ad esempio, nel caso di calamità che incidano sul funzionamento degli uffici giudiziari, ovvero in caso di sciopero del personale addetto; non lo sarebbe invece nel caso in cui l'impossibilità derivi dal fatto che altre norme prevedano, per la fattispecie che si presenta in concreto, diverse forme di notifica.

Sembra dunque che le circostanze cui fa riferimento la norma vadano collegate, più che alla situazione generale, a quella della parte che richiede la notifica ex art. 151: è chiaro però che la situazione particolare potrà ben essere null'altro che una conseguenza di quella nella quale si trova la collettività, ma potrà anche derivare da esigenze proprie della sola parte.

Occorre infine rilevare che, indicando l'art. 151 c.p.c. che il decreto che autorizza la notificazione in forma alternativa va steso in calce all'atto notificando, si deve chiaramente escludere la conclusione che, anche in presenza di calamità naturali o di scioperi degli ufficiali giudiziari, detta norma possa in via generale consentire il ricorso a mezzi alternativi a prescindere dall'intervento del giudice.

c) Mezzi utilizzabili

Non bisogna comunque dimenticare che, qualunque forma alternativa di notificazione il giudice autorizzi, questa deve essere idonea al raggiungimento dello scopo cui la notifica stessa è preordinata, come già indicato all'inizio del presente scritto. A tal proposito, l'art. 151 c.p.c. può distinguersi in due parti: nella prima esso indica, quale specifico mezzo di notifica, il telegramma collazionato con avviso di ricevimento; nella seconda si limita a far riferimento ad un «modo diverso da quello stabilito dalla legge».

Questa seconda parte può dunque considerarsi una vera e propria norma aperta, in base alla quale il giudice potrebbe autorizzare un qualsiasi mezzo che egli ritenga in concreto idoneo a far sì che l'atto entri nella sfera di disponibilità del destinatario. Potrebbe pertanto ritenersi, anche con riferimento al principio della strumentalità delle forme ex art. 121 c.p.c., che non sia neanche necessaria la forma scritta, qualora il giudice reputi il mezzo (ad esempio, una cassetta audio o video) valido allo scopo.

A maggior ragione quindi potrebbe essere utilizzato un sistema informa-

tico, ad esempio quelli di messaggistica o di posta elettronica¹⁰, che oltretutto permetterebbe una serie di garanzie (seppure di natura tecnica) di certezza dell'attività compiuta e del raggiungimento dello scopo.

d) La prova della notificazione

Connesso a questo punto è il problema, sicuramente decisivo, della prova della notificazione.

Si è già accennato che la partecipazione dell'ufficiale giudiziario al procedimento di notificazione fa sì che sul suo effettivo svolgimento e sulla regolarità dello stesso sia formata la piena prova. Nel caso di procedimenti che non prevedano la partecipazione dell'ufficiale giudiziario tale piena prova sembra dunque esclusa. In realtà questa conclusione non è automatica, ma dovrebbe essere raggiunta solo successivamente ad una valutazione di efficacia (eventualmente preventiva da parte del legislatore, oppure nel caso concreto da parte del giudice) del singolo procedimento: si pensi alla notifica fatta mediante l'ufficiale postale, che è pur sempre un pubblico ufficiale, e che potrebbe quindi essere equiparata a quella mediante ufficiale giudiziario. È necessario comunque accertare di volta in volta (mancando, nel caso di procedimenti non tipizzati mediante disciplina normativa apposita, quella valutazione di idoneità compiuta a priori dalla legge) se il singolo procedimento notificativo si svolga in forme tali da far sì che sul raggiungimento del suo obiettivo minimo (la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario) sia raggiunta la prova, se non piena, quanto meno ragionevolmente sufficiente.

Nel caso specifico della notifica svolta attraverso sistemi informatici, tale esame di idoneità concreta del mezzo al raggiungimento dello scopo è necessariamente subordinato ad una preventiva disamina tecnica dell'efficacia degli strumenti utilizzati a fornire la certezza della possibilità di conoscenza fornita al destinatario. A questo proposito si può affermare che oggi i singoli mezzi informatici permetterebbero, sia pure da un punto di vista tecnico, di acquistare un alto grado di certezza circa l'effettivo svolgimento e la regolarità del procedimento di notificazione: e raggiungere così il valore

10. Per servizi di messaggistica elettronica si intendono quelli che hanno per oggetto la gestione di caselle elettroniche degli utenti da parte di un centro calcolo sul proprio *mainframe*, permettendo a questi di scambiarsi informazioni di vario genere tramite tali caselle, in tempo reale. I servizi di posta elettronica si svolgono invece tra utenti muniti di personal computer, integrati da apposite schede di comunicazione che inviano le corrispondenze elettroniche, attraverso strutture centrali dotate di elaboratori che provvedono allo smistamento dei messaggi. Il servizio di posta elettronica offerto dal gestore pubblico prende il nome di «Postel». Per un esame più approfondito degli strumenti informatici per la comunicazione, vedi G. Ciacci, P. Vaci, «Forme alternative di notificazione: la notifica mediante strumenti informatici», *Rivista di Diritto Commerciale*, n. 1/2, 1994, pp. 95-132. Deve comunque essere rilevato l'avvento e la grande diffusione della rete Internet che, una volta risolti congeniti problemi di sicurezza nella trasmissione dei dati, porterà una vera e propria rivoluzione nel settore della comunicazione.

formale di piena prova, sia pure «tecnica» o «di fatto»: una piena prova «tecnica», o di fatto, perché non verrebbe prevista astrattamente dalla legge, ma deriverebbe dalla situazione in concreto realizzatasi, che permetterebbe di raggiungere una certezza addirittura maggiore circa il conseguimento del risultato richiesto dal sistema normativo.

e) Casistica

In conclusione, occorre riportare alcune considerazioni sulla operatività effettiva della norma. In generale si può affermare che l'art. 151 c.p.c. non ha avuto un rilevante utilizzo: nelle rare ipotesi in cui è stato applicato, sono state autorizzate notificazioni a mezzo telex, ad opera di notaio e direttamente alla parte invece che al difensore.

Recentemente si è avuto un notevole aumento dei casi di ricorso a notificazioni ex art. 151 c.p.c., in particolare mediante *telex*, soprattutto nei procedimenti cautelari, che hanno subito rilevanti modifiche ad opera della l. 26/11/90 n. 353. In tali procedimenti il giudice si trova, per motivi di urgenza, a dover scegliere fra l'emissione di un provvedimento *inaudita altera parte* e la notificazione del ricorso alla controparte, che, se effettuata nelle forme ordinarie, potrebbe anche vanificare il procedimento stesso. Pertanto, nei casi in cui il giudice ritenga che la fattispecie concreta richieda, nonostante l'urgenza, la completezza del contraddittorio, lo strumento migliore per tutelare nel contempo gli interessi di tutte le parti è stato considerato la notifica del ricorso nelle forme alternative: nella specie attraverso il sistema previsto dall'art. 151 c.p.c., e in particolare, sempre più frequentemente, mediante strumenti informatici e telematici.

4.2. Forme alternative di notifica nel processo penale. L'art. 150 c.p.p.

Si è già detto che in materia penale l'istituto della notificazione è disciplinato dagli artt. 148 e seguenti c.p.p., e che anche in tale materia è previsto che generalmente la notificazione sia effettuata dall'ufficiale giudiziario: il giudice comunque, se ne ravvisa la necessità, può disporre che la notifica venga eseguita dalla polizia giudiziaria.

Il nuovo codice di procedura penale ha comunque introdotto rilevanti novità in tema di notificazioni, che si auspica vengano presto estese anche agli altri campi del diritto: si pensi ad esempio all'art. 149, in tema di notificazioni urgenti a mezzo telefono e telegrafo¹¹. La norma che ai fini del pre-

11. L'art. 149 c.p.p. (che peraltro ricalca l'art. 167 bis del vecchio codice, introdotto dalla legge 22 maggio 1975, n. 152), difatti, consente, in casi di urgenza, «che le persone diverse dall'imputato siano avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria o della polizia giudiziaria, e tale comunicazione «ha valore di notificazione... sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma». A tal proposito ampia giu-

sente studio è quella maggiormente rilevante è sicuramente l'art. 150¹²; anche questa una norma «aperta», al pari dell'art. 151 c.p.c., che opportunamente lascia innominati i «mezzi tecnici» per le notifiche, soddisfacendo la previsione della legge delega del 1974 (l. 3 aprile 1974, n. 108) che, alla Direttiva n.8, indicava quale principio da perseguire per l'emanando codice di rito penale la possibilità di provvedere alle notifiche adottando anche nuovi mezzi di comunicazione.

Fra tali mezzi è pacificamente accolto il *telex*. Difatti la Suprema Corte di Cassazione ha già indicato come il *facsimile* (considerato equipollente al telegramma, al fonogramma e alla raccomandata, che sono mezzi espressamente previsti dalla legge) costituisca «mezzo tecnico idoneo di comunicazione e di notificazione di atti»¹³.

Quanto alle fattispecie in cui il giudice può prescrivere la notificazione «alternativa», l'art. 150 c.p.p. è particolarmente evasivo, limitandosi a far riferimento a «circostanze particolari». A quanto consta, né dottrina né giurisprudenza si sono sinora pronunziate in proposito. Peraltro, il riferimento all'art. 151 c.p.c., contenuto nella relazione al nuovo codice, autorizza a ritenere che le dette circostanze siano in definitiva le stesse previste da quest'ultima norma, così come illustrate nel paragrafo precedente.

Tra queste, in particolare, va annoverata l'esigenza di celerità: essendo, infatti, la rapidità del processo sicuramente il principale dei canoni-guida che ispirano il nuovo codice di procedura penale, può ragionevolmente dedursi che l'art. 150 c.p.p. è applicabile ogni volta che il ricorso a mezzi di notifica alternativi renda più rapido il procedimento.

L'art. 150 c.p.p. è dunque sicuramente una norma fondamentale, e non mancherà di dare un notevole spinta innovativa all'intero sistema delle notificazioni, superando il rigido monopolio che, tranne rare e malviste eccezioni, sinora vige a favore dell'Ufficio notifiche. Sembra infatti logico pensare che analoghe forme alternative di notifica verranno previste anche per quanto riguarda il rito civile, o quanto meno si arriverà ad una interpretazione più ampia e «modernista» degli artt. 150 e 151 c.p.c., nonostante che le modifiche già apportate al codice di procedura civile non riguardino il sistema delle notifiche.

risprudenza ha rimarcato che la omessa conferma mediante telegramma determina la nullità della notifica.

12. Art. 150 c.p.p.: «1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto. 2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario».

13. Cass. Sez. pen., n. 4967 del 4 febbraio 1992 (imp. Pompa) (ined.).

4.3. Forme alternative di notifica nel processo amministrativo

Anche per quanto riguarda la notifica nel processo amministrativo si è già detto che è regolata dagli artt. 8 ss. del Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (r.d. 17/8/1907, n.642), integrati, in mancanza di previsioni specifiche, dalle disposizioni sul tema del codice di procedura civile. Essa è effettuata, in alternativa, dall'ufficiale giudiziario o dal messo comunale, ovvero, previa autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario competente, dal messo di conciliazione. Il ricorso va sempre notificato all'organo emanante e, se tale organo è un'Amministrazione statale, la notifica va effettuata presso l'Avvocatura dello Stato. Deve inoltre essere sempre notificato al controinteressato, a pena di inammissibilità.

Il procedimento di notificazione previsto dal reg. proc. ricalca quello disciplinato dal codice di procedura civile. Inoltre, la l. n.890 del 1982, sulla notificazione a mezzo del servizio postale, ha espressamente indicato la sua applicabilità anche nel processo amministrativo.

Forme speciali di notifica sono poi previste per le persone di residenza o domicilio sconosciuti (art. 10 reg. proc.), per i residenti all'estero (l.6 febbraio 1981, n.42), per i militari (art. 12 reg. proc.). La giurisprudenza ritiene inoltre ammissibile la notifica per pubblici proclami, negli stessi casi previsti dall'art. 150 c.p.c.

Deve essere segnalata, infine, l'art. 7, III, IV e V comma, della l.15 ottobre 1986, n.664, in materia di trasmissione a distanza tra avvocature dello Stato di atti relativi agli affari contenziosi consultivi ed amministrativi¹⁴. A commento di tale disciplina possono essere riportate le considerazioni già svolte nel par. 2.2.¹⁵

La indicata applicabilità, in assenza di specifica previsione del reg. proc., delle disposizioni del codice di procedura civile sembra consentire l'utilizzabilità dell'art. 151 di detto codice, e quindi, per questa via, l'impiego dei mezzi informatici nel procedimento notificativo, nel senso e nei modi indicati nel par. 4.1., al quale si rinvia.

14. Art. 7 l.1986/664: «... 3. L'avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi consultivi ed amministrativi. 4. In questo caso l'obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti dell'avvocatura dello Stato, è soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, purché dalla copia fotocopata risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale. 5. Nel caso di telecomunicazione degli atti notificati o comunicati all'Avvocatura dello Stato, la copia fotocopata, dichiarata conforme dall'avvocato dello Stato ricevente, è equipollente, ad ogni effetto giuridico, all'originale».

15. Trame rilevare la maggiore precisione della legge del 1986 rispetto a quella del 1993: ad esempio in materia di valore probatorio dell'atto trasmesso, ricorrendo «copia equipollente» nella prima, «copia conforme» nella seconda (espressione che ha suscitato vari dubbi interpretativi).

5. La legge 1994/53 in materia di notificazioni di atti da parte di avvocati e procuratori

Uno degli ultimi atti del Parlamento nella passata legislatura è stato l'emanazione della l. 21 gennaio 1994, n.53, intitolata «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali», pubblicata in *G.U.* del 25 gennaio 1994, n.20¹⁶.

Tale legge, è entrata in vigore il 1° luglio del 1994, introduce due nuove possibilità di notificazione che dovrebbero consentire di aumentare celerità ed efficienza nei vari tipi di processi. Tra l'altro, le diverse ipotesi introdotte rispondono ad esigenze e richieste già da tempo manifestatesi nello stesso ambiente forense; oltre a rappresentare validi presupposti per la costruzione di un sistema di notificazioni in forma elettronica, suggerendo soluzioni che sembrerebbero rendere possibile a livello normativo quanto già realizzabile da un punto di vista tecnico.

Nella specie, secondo la prima ipotesi, disciplinata dall'art. 1 della legge¹⁷ è ora possibile per gli avvocati effettuare direttamente ogni notifica a mezzo del servizio postale. Il secondo tipo di notificazione introdotto¹⁸ riguarda invece le comunicazioni tra avvocati o procuratori legali domiciliari delle parti nei relativi procedimenti: in questo caso, soddisfatte le modalità richieste dall'art. 4 della legge in esame¹⁹, è possibile procedere alla notificazione direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario.

16. Sulla l. 1994/53 vedi in dottrina G. Balena, «Sulle notificazioni eseguibili dal difensore (legge 21 gennaio 1994 n. 53)», *Il Foro Italiano*, I, 1994, p. 2372; B. Brunelli, «Prime riflessioni intorno alla nuova legge sulle notificazioni affidate agli avvocati», *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1994, p. 645/659; L. Dittrich, «Le notificazioni di atti ad opera di avvocati e procuratori (l. 21 gennaio 1994, n. 53)», *Rivista di Diritto Processuale*, 1994, p. 425/449; R. Murra, «Brevi note di commento alla l. 21 gennaio 1994, n. 53 sulla facoltà di notificazione degli atti da parte degli avvocati», *Giustizia Civile*, 1994, p. 233/245.

17. Art. 1 l. 1994/53: «L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'art. 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'Autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente».

18. Art. 4 l. 1994/53: «1. L'avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell'autorizzazione di cui all'art. 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliario di una parte e che sia iscritto nello stesso albo del notificante. 2. Nel caso in cui al comma 1, l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti».

19. La legge in esame prevede in proposito una serie di controlli sull'attività di notificazione da parte dei Consigli dell'Ordine, e a tali controlli va aggiunto quello reciproco fra difensori, tipico di ogni procedimento.

Per quanto concerne la prima fattispecie, la legge ha raccolto le critiche, prospettate da parte della dottrina e dagli operatori giuridici coinvolti, circa l'utilità e l'opportunità della presenza dell'ufficiale giudiziario nelle notifiche a mezzo posta previste dall'art. 149 c.p.c.²⁰: la cui attività (annotazioni relative all'ufficio postale a mezzo del quale è avvenuta la spedizione), svolgendosi la notificazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e quindi attraverso l'intervento dall'agente postale che espleta le formalità richieste, è di scarsa importanza. Principio tra l'altro già introdotto nel nostro ordinamento dal nuovo codice di procedura penale con l'art. 152.

Anche nella seconda ipotesi di notificazione la presenza dell'ufficiale giudiziario nell'attività «tradizionale» ha sempre suscitato rilevanti perplessità: nella specie nel caso in cui sia il notificante, che il destinatario, fossero difensori, con procura delle parti, nel medesimo procedimento. In tal ipotesi, infatti, i due legali si trovano in continuo contatto e si incontrano frequentemente: appariva perciò del tutto incongruo ed ingiustificato che un atto, che i due difensori avrebbero potuto scambiarsi agevolmente e personalmente, dovesse invece passare per la lunga, burocratica ed incerta trafila della notifica tipizzata. Le garanzie sul nuovo procedimento vengono assicurate dalla qualificazione professionale e tecnica dei due difensori, e dal controllo che essi esercitano sugli interessi contrapposti loro affidati, eliminando la possibilità astratta di irregolarità.

Alcune considerazioni di carattere generale sulla nuova disciplina introdotta. Innanzitutto tale nuova forma di notificazione, essendo prevista espressamente dal legislatore, prescinde dalla preventiva autorizzazione del giudice, ma è attivabile direttamente dai soggetti interessati: viene quindi aggirata, in questo modo, una delle maggiori difficoltà connesse all'uso delle possibilità offerte dall'art. 151 c.p.c. (forme alternative di notifica), già esaminate nei paragrafi precedenti. Il controllo del giudice viene comunque conservato: infatti il procedimento notificativo sarà nullo, quindi rilevabile d'ufficio, nel caso in cui vi sia incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica (art. 11 della legge).

Secondariamente, è possibile ritenere superato anche un altro rilevante ostacolo all'adozione delle forme alternative di notifica, in particolare quello circa il valore probatorio dell'attività alternativa. Infatti l'avvocato o procuratore che svolge tale attività viene considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto (art. 6), conferendo quindi valore di piena prova alle dichiarazioni effettuate in relazione all'attività svolta.

Infine, circa i mezzi utilizzabili, la legge espressamente parla di notifica-

20. Le formalità richieste dalla legge per tale fattispecie vengono infatti del tutto soddisfatte dalla presenza dell'ufficiale postale. L'avvenuto ricevimento dell'atto notificando è pienamente provato dal ritorno al mittente dell'avviso di ricevimento; comunque, l'eventuale rifiuto di ricevimento della raccomandata, ovvero il compimento del periodo di giacenza, dà luogo ugualmente al perfezionamento del procedimento di notificazione.

zioni «a mezzo del servizio postale» (art. 1) nel caso della prima ipotesi, e di «consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario» (art. 4) nella seconda ipotesi. La dizione testuale della legge permette all'interprete di far rientrare, in entrambi i casi, nella previsione astratta della normativa in esame, l'utilizzo dei nuovi sistemi informatici e telematici. Per quanto riguarda la prima ipotesi, l'adozione delle forme più moderne di «servizio postale», quali la messaggistica o la posta elettronica²¹. Per quanto riguarda la seconda ipotesi, un qualsiasi mezzo informatico o telematico (oltre a quelli appena indicati, anche i sistemi *facsimile* o in genere di comunicazione elettronica via *modem*) che permetta la «consegna» (termine che deve essere inteso in senso ampio, tenendo presente il risultato da ottenere, e non il mezzo utilizzabile) di copia del documento: richiamando in questo caso la già ricordata l. 1993/183 per ricavare il valore giuridico del documento inviato tramite i nuovi mezzi.

6. Conclusioni

In base all'esame svolto sulla normativa oggi vigente nel nostro Paese, deve ritenersi possibile effettuare la notificazione di atti processuali mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici²².

Possibilità non solo a livello tecnico, ma soprattutto a livello giuridico.

Infatti, le già ricordate norme «aperte» previste sia per il processo civile, che per quello amministrativo e per quello penale (art. 151 c.p.c. e art. 150 c.p.p.), oltre alla disciplina introdotta dalle nuove leggi in materia, permettono fin da oggi di utilizzare tali strumenti (come d'altro canto già sta avvenendo attraverso il *fax*) per portare a conoscenza delle parti, in maniera celere ed efficace, gli atti del processo.

Con la necessaria intermediazione autorizzatoria del giudice, qualora ci si basi su quanto stabilito dai codici di procedura per le notifiche con forme alternative, ma senza il valore di piena prova della procedura eseguita: a meno che, come già detto, non si amplii il concetto di «piena prova», rendendolo indipendente dalla presenza dell'ufficiale giudiziario.

Senza intermediazione del giudice e con valore di piena prova se, in base alla disciplina speciale, vengono osservati i requisiti richiesti. Infatti, dal luglio del 1994, l'entrata in funzione della nuova normativa prevista dalla l. n. 53, interpretata in maniera adeguata e cosciente della nuova realtà tecnologica, insieme alla già ricordata l. n. 183 del giugno del 1993, rende possibile eseguire direttamente le notifiche di atti processuali attraverso sistemi

21. Su tali sistemi vedi nota 7.

22. Un sistema di notifica in forma elettronica che si basa sui vari mezzi informatici e telematici viene costruito in G. Ciacci, P. Vari, «Forme alternative di notificazione...», cit., p. 120 ss.

informatici e telematici, risolvendo una delle problematiche che maggiormente influiscono negativamente sull'intero apparato della Giustizia nel nostro Paese.

L'iniziativa a questo punto deve essere dell'avvocato che, vincendo resistenze mentali e snobbistici atteggiamenti di diffidenza nei confronti dei nuovi strumenti, deve procedere nell'automazione di questo aspetto della sua attività. A vantaggio di tutti.